

Cass. civ. Sez. III, 26-02-2002, n. 2836

Fatto                  Diritto                  P.Q.M.

AVVOCATO E PROCURATORE Responsabilità professionale  PROFESSIONI INTELLETTUALI Responsabilità civile
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Gaetano FIDUCCIA, Presidente

dott. Roberto PREDEN, Consigliere

dott. Francesco SABATINI, relatore "

dott. Renato PERCONTE LICATESE, "

dott. Antonio SEGRETO, "

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

sul ricorso proposto

da

IMMOBILIARE SAN ROCCO s.a.s. di Barbon Gino e Spada Arrigo e c., in persona del legale rappresentante geom. Arrigo Spada, elett. dom. in Roma, via XX Settembre n. 3, presso lo studio legale Rappazzo e difesa dall'avv. Antonio Rappazzo in virtù di procura a margine del ricorso

ricorrente

contro

MUNARI Antonio elett. dom. in Roma, via Eleonora Pimentel n. 2, presso lo studio dell'avv. Michele Costa che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv. prof. Luigi Garofalo, in virtù di procura a margine del controricorso

controricorrente

nonché

U.A.P. ITALIANA s.p.a.

intimata

avverso

la sentenza n. 1289 in data 28.6. -3.9.1999 della Corte di Appello di Venezia (r.g. n. 226/95).

Udita nella pubblica udienza del 12 dicembre 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.

É comparso per il controricorrente l'avv. Michele Costa che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

#### Svolgimento del processo

Con sentenza passata in giudicato, dell'8 febbraio 1990, la Corte di Appello di Roma, sezione speciale usi civici, dichiarò inammissibile -perché proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni, di cui al secondo comma dell'art. 32 legge 16 giugno 1927 n. 1766-il reclamo della società Immobiliare San Rocco avverso la decisione del Commissario regionale agli usi civici del Veneto, di accoglimento della domanda avanzata da cittadini del Comune di Auronzo di Cadore e diretta a far dichiarare che taluni terreni (che figuravano di proprietà di detta società ed avevano formato oggetto di una convenzione di lottizzazione tra la stessa ed il menzionato Comune) erano gravati da uso civico, ed a ottenerne conseguentemente la restituzione alla collettività titolare del diritto demaniale.

Nelle more del giudizio di cassazione avverso la suindicata pronuncia, con atto di citazione del 21 ottobre 1992 la menzionata società convenne dinanzi al Tribunale di Venezia l'avv. Antonio Munari - che l'aveva difesa nel giudizio commissariale ed in quello di appello - e ne chiese l'affermazione della responsabilità professionale adducendo che la tardiva proposizione dell'appello era effetto della di lui colpa; nel giudizio intervenne la società UAP Italiana, assicuratrice della responsabilità civile del professionista.

Resistendo costoro, con sentenza del 12 ottobre 1995 il Tribunale respinse la domanda.

Premesso che, non essendo di speciale difficoltà la questione del termine per appellare la decisione commissariale, la condotta dell'avv. Munari doveva essere valutata secondo il criterio della colpa lieve, di cui all'art. 1176 c.c., secondo comma, e non già -come egli invece pretendeva - dell'art. 2236 c.c., il Tribunale affermò che la tardiva proposizione del reclamo avverso la decisione commissariale fu determinata dalla colpa del professionista, ed al riguardo considerò le norme speciali, che regolano detto procedimento, norme che egli, nella lettera scritta il 5 aprile 1990 alla società, oggi ricorrente, aveva riconosciuto di ignorare.

Il Tribunale aggiunse che, nondimeno, mancava del tutto la prova della ragionevole certezza dell'esito finale positivo del giudizio per la società, ove il reclamo fosse stato tempestivamente proposto, ed al riguardo diede rilievo alla "vasta problematicità delle questioni agitate", ammessa dalla stessa in comparsa conclusionale, e all'ampia e diffusa motivazione della sentenza commissariale.

Infine, mancava anche la prova della esistenza ed entità del danno, giacché la società avrebbe dovuto agire in evizione contro il proprio dante causa: azione che non si affermava proposta.

Tale decisione, impugnata dalla società e dal Munari rispettivamente in via principale ed incidentale, è stata confermata dalla Corte di Appello con la pronuncia, ora gravata, con motivazione parzialmente diversa.

La Corte ha, infatti, così testualmente affermato: "che la società appellante avesse subito una qualche perdita economica per aver perso l'occasione di sottoporre la questione alla Corte di Appello di Roma non risulta, infatti, per nulla pacifico e quasi in re ipsa, come si vorrebbe dalla stessa: non vi era, in verità, da attendersi ragionevolmente una quasi certa riforma, nel senso auspicato, del primo pronunciato, il quale aveva accertato la persistenza dell'uso civico nella zona siccome dato oggettivo e non confutabile, cui la legge ricollega, appunto, l'effetto di sottrarre il bene alla usuale utilizzabilità economica per fini quali la lottizzazione edilizia, che si pongano, di per sé, in contrasto con l'immemorabile uso fatto dalla popolazione nel sito e riconosciuto, come

tale, dallo Stato fino all'eventuale sua formale liquidazione e cessazione. Porre a carico del professionista la perdita economica della società immobiliare acquirente del bene in questione presupporrebbe, dunque, dare per scontata, allo stato, l'inesistenza in radice del preteso uso civico, circostanza, questa, invece, non solo esclusa già da una sentenza ora pregiudicata, ma, in ogni caso, non sicuramente accertabile attraverso l'esperimento del gravame, di per sé incerto nel suo esito".

Quanto, in particolare, al dedotto errore nel calcolo del termine per il reclamo, la Corte ha aggiunto che -a ben vedere... avrebbe potuto ritenersi, legittimamente e fondatamente, ancora in corso il termine lungo annuale e, quindi, la conseguente tempestività del gravame - con esclusione, in radice, di ogni responsabilità professionale- per inidoneità della notifica della sentenza commissariale a far decorrere il rigorosissimo termine breve di trenta giorni. Questa, invero, risulta eseguita ad uno dei procuratori costituiti, l'avv. De Blasi, e non alla parte personalmente, o presso il suo procuratore, come prevede la procedura speciale in questione, di cui all'art. 32 L. n. 1766/1927 e agli artt. 2, 4L. n. 1078/1930, la quale prescrive, infatti, la notifica d'ufficio mediante invio del dispositivo, per posta, a ciascuna delle parti. L'irritualità, e quindi l'inefficacia di una diversa notificazione, ben poteva, pertanto, essere valutata dall'avv. Munari al fine di fargli presumere non utilmente decorso il termine breve e, di conseguenza, ancora proponibile il gravame in quello ordinario".

Per la cassazione di tale sentenza la società, rimasta soccombente, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui il Munari resiste con controricorso illustrato con memoria. Nessuna attività difensiva è stata invece svolta dalla società assicuratrice.

#### Motivi della decisione

Con il secondo motivo del ricorso -da esaminare, per ragioni di ordine logico, con precedenza sul primo -la ricorrente deduce, con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, la violazione degli artt. 1218, 1223, 1710, 2230 c.c. e dei principi generali in materia di responsabilità dell'avvocato, nonché vizi di motivazione su punti decisivi, ed a sostegno di esso afferma: la tardiva proposizione dell'appello costituisce irregolare esecuzione del mandato professionale e tra tale inadempimento ed il danno del cliente v'è un rapporto di causa ed effetto, totalmente ignorato dalla Corte territoriale; v'è contraddizione logica tra la negazione del danno e l'affermazione che esso non poteva esser posto a carico del professionista; il giudicato formatosi, per effetto della negligente condotta del professionista, sull'esistenza dell'uso civico, non riguarda la responsabilità dell'avvocato, né la copre, ma è il fatto giuridico posto a fondamento di essa; la responsabilità dell'avvocato richiede che la condotta di costui avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di successo, indagine, questa, totalmente omessa; l'oggetto del danno va individuato nella stessa statuizione del giudicato commissariale e nella perdita della chance di vincere la causa nei successivi gradi di giudizio.

Osserva la Corte che il complesso motivo investe essenzialmente il nesso di causalità tra la condotta colposa del professionista legale (che con il motivo in esame la ricorrente dà per scontata, in contrasto con la sentenza impugnata, che invece l'ha negata: punto della decisione che forma poi oggetto del terzo motivo) ed il danno che, per effetto di essa, il cliente abbia subito.

Orbene, nella fattispecie in cui quest'ultimo, rimasto soccombente all'esito del giudizio di primo grado, abbia proposto impugnazione ed essa sia stata dichiarata inammissibile per tardività con decisione passata in giudicato, tale nesso non può essere di per sé ravvisato nell'esito negativo del giudizio di primo grado giacché, per costante giurisprudenza (tra le altre, Cass. nn. 7618 del 1997, 1286 del 1998 e 10431 del 2000), l'obbligazione dell'avvocato è di mezzi e non di risultato poiché l'avvocato assume l'obbligo di prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non già di conseguirlo.

Non potendo, pertanto, l'avvocato garantire l'esito favorevole del giudizio di appello, il danno derivante dalla tardiva proposizione di questo in tanto è ravvisabile, in quanto, e sia pure con criteri necessariamente probabilistici, si accerti che il gravame, se tempestivamente proposto, sarebbe stato giudicato fondato: indagine, questa, di fatto, come tale riservata al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi

logici e giuridici.

Sul punto la pur stringata motivazione della sentenza impugnata si limita in definitiva a porre in evidenza che non v'era ragionevolmente da attendersi la riforma della sentenza commissariale e richiama inoltre ("bene, pertanto, il Tribunale ha escluso la sussistenza, in concreto, del danno risarcibile"), quanto meno implicitamente, la decisione di primo grado, la quale, come esposto in narrativa, aveva fatto ampio ed espresso riferimento al contenuto della sentenza commissariale ed agli stessi dubbi avanzati dalla società, ora ricorrente, sul buon esito dell'appello.

Se pertanto la sentenza, ora impugnata, muove da esatte per quanto non esplicitate premesse giuridiche -che la stessa ricorrente sembra condividere -in punto di nesso causale, non sono ravvisabili vizi motivazionali per la circostanza che essa non ha proceduto ad una espressa confutazione dei motivi di appello, potendo il giudice del merito, tra plurime risultanze processuali, scegliere quelle che ritenga decisive della controversia; non senza osservare che allorché l'atto di appello si risolve nella reiterazione di argomentazioni già motivatamente disattese in primo grado, anche la semplice condivisione delle osservazioni del primo giudice da parte del giudice del gravame vale a soddisfare il requisito della motivazione di cui all'art. 132 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 10690/99).

Né può tacersi che, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la ricorrente avrebbe dovuto specificare le circostanze, da essa portate all'esame del giudice del merito, dallo stesso non esaminate e che avrebbero comportato una diversa decisione: onere peraltro, non assolto, essendosi la ricorrente, limitata ad un del tutto generico richiamo ad un giudicato che si sarebbe formato nel 1940.

L'infondatezza della censura che investe il nesso causale comporta l'inammissibilità di tutte le altre, relative al danno in sé (enunciate nello stesso secondo motivo e nel primo, relativo, quest'ultimo, alle sole spese legali erogate al Munari per il giudizio di appello nonostante il suo esito) ed alla condotta colposa (terzo motivo, con il quale, in contrasto con la sentenza impugnata, si ribadisce la colpa del professionista per aver tardivamente proposto l'appello): stante, infatti, l'insussistenza del nesso causale, tali ulteriori censure, seppur fondate, non potrebbero condurre ad una decisione diversa dal rigetto del ricorso.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte, il 12 dicembre 2001.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 26 FEBBRAIO 2002.

---